



EuroDejalex

- Newsletter comunitaria -



EUROPA site



European Commission



Council of the EU



European Parliament



Court of Justice

Dicembre
2010
Gennaio
2011

- *OSSERVATORIO*
PAG. 2
- *FINESTRA*
FISCALITÀ
PAG. 4
- *CASELAW*
PAG. 5
- *GAZZETTA E*
CALENDARIO
PAG. 7

Consiglio europeo 16-17 dicembre 2010: conclusioni

In data 16 e 17 dicembre 2010 si è riunito a Bruxelles il Consiglio europeo. La riunione al vertice ha costituito l'occasione per ricordare innanzitutto che nel corso dell'attuale crisi finanziaria sono state adottate misure decisive per preservare la stabilità del mercato e promuovere il ritorno ad una crescita sostenibile. I capi di Stato e di governo hanno, inoltre, sottolineato che le prospettive di crescita degli Stati membri si stanno consolidando e i fondamentali dell'economia europea sono ora solidi. Hanno quindi accolto con favore la relazione presentata a seguito delle conclusioni del vertice europeo del 28 e 29 ottobre 2010, in cui si è convenuto sulla necessità di modificare il Trattato di Lisbona ed istituire nella zona euro un meccanismo permanente di gestione delle crisi al fine di salvaguardare la futura stabilità finanziaria. Tale meccanismo sostituirà il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) ed il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria attualmente in vigore fino a giugno del 2013, e sarà in grado di fornire pacchetti di assistenza finanziaria agli Stati membri secondo criteri di rigorosa condizionalità. In particolare, la presidenza del Consiglio belga ha presentato un progetto di modifica dell'art. 136 TFUE, che prevede l'aggiunta di un paragrafo che attribuisce agli Stati membri la cui moneta è l'euro la possibilità di istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro. Inoltre, la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito di tale meccanismo sarà soggetta - come anticipato - a una rigorosa condizionalità. L'art. 122, par. 2, del TFUE non sarà quindi più necessario a tale scopo. Il Consiglio europeo ha, poi, approvato il testo del progetto di decisione che modifica il TFUE, avviando immediatamente la procedura semplificata di revisione di cui all'art. 48, par. 6, del TFUE. La consultazione delle istituzioni interessate dovrebbe concludersi in tempo per consentire l'adozione formale della decisione nel marzo 2011, il completamento delle procedure nazionali di approvazione entro la fine del 2012 e l'entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Il Consiglio europeo ha, inoltre, invitato i Ministri delle finanze della zona euro e la Commissione ad ultimare i lavori sull'accordo intergovernativo che istituisce il futuro meccanismo entro il marzo 2011, integrandovi le caratteristiche generali contenute nella dichiarazione dell'eurogruppo del 28 novembre 2010. Secondo tale dichiarazione, si adegueranno le regole per prevedere la partecipazione dei creditori del settore privato in base a valutazioni caso per caso, in linea con le politiche dell'FMI. Tale meccanismo sarà attivato di comune accordo con gli Stati membri della zona euro in caso di rischio per la stabilità dell'intera zona. Il Consiglio europeo ha chiesto poi di accelerare i lavori sulle sei proposte legislative in materia di *governance* economica, affinché possano essere adottate entro il giugno 2011 e, nel ricordare le conclusioni dell'ottobre 2010, ha dichiarato di attendere con interesse le proposte che la Commissione ha intenzione di presentare entro il giugno 2011 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, invitando le istituzioni a collaborare per agevolare l'adozione in tempo utile. La nuova strategia «Europa 2020», che da quando è stata varata ha permesso di conseguire importanti progressi, continuerà a guidare l'Unione nel rispondere alla crisi e promuovere la realizzazione di riforme strutturali. Soddisfazione è stata, inoltre, espressa per la dichiarazione dei capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell'UE. Questi ultimi hanno, infatti, affermato di essere pronti a fare il necessario per assicurare la stabilità dell'intera zona euro. Essi hanno esortato ad agire con determinazione al fine di: (a) attuare appieno i programmi esistenti; (b) onorare la responsabilità di bilancio; (c) incrementare la crescita potenziando riforme strutturali; (d) rafforzare il patto di stabilità e crescita ed attuare un nuovo quadro di sorveglianza macroeconomica dall'estate del 2011; (e) garantire la disponibilità di un adeguato sostegno finanziario attraverso il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) in attesa dell'entrata in vigore del meccanismo permanente; (f) rafforzare ulteriormente il sistema finanziario; (g) esprimere il pieno sostegno all'azione della BCE. Il Consiglio europeo ha, però, affrontato anche altre questioni. Ha accolto con favore la prima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori presentata dall'alto rappresentante sulle relazioni dell'Unione europea con i suoi partner strategici ed ha invitato quest'ultimo a portare avanti i lavori in linea con le conclusioni del settembre 2010, indicando gli interessi comuni europei e individuando tutti i possibili mezzi per realizzarli. Il Consiglio europeo ha inoltre approvato le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 sull'allargamento e convenuto di concedere al Montenegro lo *status* di paese candidato. Esso ha condannato la violenza perpetrata dall'inizio del secondo turno delle elezioni presidenziali in Costa d'Avorio, invitando tutte le parti ad agire con moderazione. Ha infine accolto con favore l'esito positivo della COP-16 di Cancun quale importante passo avanti nella lotta globale contro i cambiamenti climatici, che mira a conseguire l'ambizioso traguardo di mantenere le temperature al di sotto dei 2°C su scala mondiale. Maggiori informazioni sono reperibili al seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/10/5&format=HTML&aged=0&language=IT>



Osservatorio

- **CONCORRENZA**

La Commissione adotta norme riviste in materia di accordi di cooperazione orizzontali (14.12.2010)

La Commissione Europea ha adottato un pacchetto di norme composto da due regolamenti e relative linee direttrici volti ad illustrare il modo in cui i concorrenti possono cooperare sinergicamente senza violare la normativa UE in materia di concorrenza. I due regolamenti predispongono esenzioni per determinati accordi in materia di Ricerca e Sviluppo (R&S), specializzazione e produzione, che generalmente non sollevano problemi sotto il profilo della concorrenza. Al fine di agevolare l'innovazione in Europa, la Commissione ha innanzitutto esteso considerevolmente la portata del regolamento di esenzione per categoria sugli accordi in materia di R&S, il quale copre ora anche gli accordi di «ricerca a pagamento», nei quali una parte finanzia le attività di R&S svolte dall'altra. Le principali novità della riforma sono un nuovo capitolo sullo scambio di informazioni nelle linee direttrici e una revisione sostanziale del capitolo relativo agli accordi di standardizzazione. Per quel che concerne il primo aspetto, la Commissione riconosce che lo scambio di informazioni può essere favorevole alla concorrenza, ad esempio quando consente alle imprese di raccogliere dati di mercato che permettono loro di divenire più efficienti e offrire servizi migliori ai clienti. Tuttavia, lo scambio di informazioni può rivelarsi dannoso, ad esempio quando le imprese utilizzano informazioni sensibili per allineare i propri prezzi. Le nuove linee direttrici promuovono inoltre un sistema di fissazione degli *standard* aperto e trasparente, fissano i criteri in base ai quali la Commissione non metterà in discussione un accordo di standardizzazione (c.d. «zona di sicurezza») e danno indicazioni dettagliate per valutare se tali accordi soddisfano quei requisiti. Le linee direttrici sono entrate in vigore il 14 gennaio 2011, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE, mentre i regolamenti sono in vigore dal 1° gennaio 2011, anche se è previsto un periodo transitorio di due anni in cui i precedenti regolamenti rimarranno in vigore per gli accordi che ne soddisfano le condizioni imposte ma non che rientrano nel campo di applicazione dei nuovi regolamenti.

Per maggiori informazioni si veda il seguente *link*: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html>

- **PRIVACY**

L'EDPS: «La Strategia di Sicurezza Interna dell'UE deve tenere conto allo stesso modo delle esigenze di sicurezza e di tutela della *privacy*» (20.12.2010)

In data 17 dicembre 2010 il Garante Europeo della Protezione dei Dati ha adottato un parere relativo alla Comunicazione della Commissione sulla Strategia di Sicurezza Interna dell'Unione, la quale prevede l'applicazione di una serie di misure che rappresentano una minaccia alla tutela dei dati personali. Il Garante ha per questo sottolineato la necessità di assicurare un bilanciamento tra la realizzazione degli obiettivi di sicurezza che l'Europa si pone e la tutela della *privacy* e dei dati personali, constatando l'assenza, nella Comunicazione, di indicazioni concrete su come poter realizzare tale bilanciamento. Dati i numerosi punti di collegamento tra la Strategia di Sicurezza e altre strategie dell'Unione, sarebbe inoltre auspicabile un approccio più integrato e comprensivo, che costruisca vere e proprie interazioni fra le diverse iniziative. Il GEPD ha inoltre evidenziato come la Comunicazione non faccia alcun riferimento ai diritti degli individui in materia di tutela dei loro dati, e ha messo in luce l'importanza del concetto di «*privacy by design*», ritenendolo di necessaria applicazione anche nel contesto della sicurezza interna dell'Unione. Il Garante ha infine raccomandato alla Commissione di effettuare sempre, per gli strumenti futuri, una specifica e rigorosa valutazione d'impatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati, e di condurne una *ex-post* con riferimento agli strumenti già esistenti.

Per maggiori informazioni si veda il seguente *link*:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Press/2010/EDPS-2010-19_Internal%20Security%20Strategy_EN.pdf

- **PRIVACY**

L'EDPS adotta un parere sulla Strategia di riforma per la tutela dei dati (14.01.2011)

Il Garante Europeo della Protezione dei Dati ha accolto con favore la Comunicazione della Commissione Europea sulla riforma del quadro giuridico relativo alla tutela dei dati. In considerazione della sempre maggiore globalizzazione della società europea, l'attuale normativa, risalente a più di sedici anni fa, non è infatti ritenuta più sufficiente a garantire un'adeguata protezione dei dati personali. Muovendo dalla necessità di creare un sistema di protezione più solido, obiettivo questo che l'EDPS condivide con la Commissione, il Garante ha ritenuto di formulare alcune raccomandazioni su quelli che dovranno essere i principi-guida della legislazione europea. In primo luogo, la riforma sulla protezione dei dati dovrà avere come obiettivo un rafforzamento generale della tutela dei diritti individuali e - allo stesso tempo - della responsabilità degli organi pubblici e privati che si occupano della raccolta di dati. Il Garante ritiene inoltre indispensabile l'inclusione, nel nuovo quadro normativo, di una cooperazione di polizia e giudiziaria, inserita nell'ambito di una generale armonizzazione delle disposizioni in materia. La riforma dovrà, infine, essere neutrale e garantire la certezza del diritto, rafforzando i poteri di controllo e di *enforcement* delle autorità pubbliche preposte al controllo della tutela dei dati. Per maggiori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EDPS/11/1&format=HTML&aged=0&language=EN>



De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles

- **RELAZIONI COMMERCIALI**

Terzo *meeting* del Dialogo Economico-commerciale di Alto Livello UE-Cina: rafforzamento della collaborazione in materia finanziaria, commerciale, doganale, di *antitrust* e di innovazione (20-21.12.2010)

In data 20 e 21 dicembre 2010 si è svolto il terzo *meeting* del dialogo Economico-Commerciale di Alto Livello UE-Cina (HED) cui hanno partecipato: il Vice-Presidente della Commissione, *Almunia*, il Commissario agli Affari economici e finanziari, *Rehn*, il Commissario al Commercio, *De Gucht* e il Vicepremier cinese, *Qishan*. Lo scopo dell'HED è quello di avviare un processo di progressiva costruzione di relazioni bilaterali tra le due parti grazie ad un forum che attenui e risolva eventuali frizioni politiche. Il confronto del 20 e 21 dicembre 2010 ha toccato in prima battuta alcuni aspetti di carattere generale delle relazioni economiche tra UE e Cina, tra cui gli sforzi di ciascuna delle due parti nel pianificare strategie finanziarie che permettano il raggiungimento di una stabilità macroeconomica sostenibile, un pacchetto di riforme strutturali che preveda un consolidamento del sistema fiscale da parte dell'Unione e un ribilanciamento della crescita economica comprensivo di ammortizzatori sociali che incentivi il consumo privato per la Cina. Tra le altre questioni affrontate figurano quelle relative alla cooperazione in campo commerciale e all'impatto delle politiche *antitrust* sulle relazioni riguardanti il commercio e gli investimenti. Vi è stata poi un'ampia convergenza nel riconoscere che l'innovazione e la ricerca sono le vere forze guida da sfruttare per la crescita e lo sviluppo economico. In questo senso, gli accordi di cooperazione doganali incentrati sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sulla creazione di una catena di approvvigionamento di materie prime affidabile, sulla lotta antifrode e sulla cooperazione in campo statistico rappresentano indispensabili strumenti di supporto. Per ulteriori informazioni sulle relazioni commerciali UE-Cina si veda il seguente *link*: <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/china/>

- **MERCATO INTERNO**

La Commissione apre una consultazione pubblica sulla normativa relativa ai fallimenti bancari (06.01.2011)

A seguito della pubblicazione della Comunicazione sulla Gestione della crisi nel settore finanziario il 20 ottobre scorso, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla normativa relativa ai fallimenti bancari, che dovrebbe servire a raccogliere le osservazioni delle parti interessate necessarie a presentare, prima dell'estate 2011, una proposta legislativa in materia di fallimento bancario. Tale processo costituisce un passo fondamentale nel quadro degli impegni assunti dall'Unione durante l'ultimo G20. Nello specifico, l'obiettivo della Commissione è quello di raccogliere dati e informazioni tecniche per far sì che le autorità pubbliche europee abbiano gli strumenti e i poteri necessari a ristrutturare o liquidare tutte le istituzioni finanziarie in crisi senza che i cittadini debbano sopportarne il peso. Tra questi strumenti figurano: misure preparatorie e preventive, ad esempio l'obbligo per gli istituti e le autorità di preparare piani di ripresa e piani di risoluzione per garantire un'adeguata programmazione in vista di situazioni di *stress* finanziario o fallimento, poteri di intervenire tempestivamente per rimediare a problemi prima che diventino acuti, e strumenti di risoluzione, ad esempio il potere di determinare il rilevamento di una banca o impresa in fallimento da parte di un istituto solido. L'obiettivo resta quello di minimizzare il rischio di contagio ed evitare di dover ricorrere a soluzioni di salvataggio molto onerose per i contribuenti. A questo scopo, la Commissione chiede alle parti interessate di esporre il loro punto di vista sull'eventuale efficacia di accordi volti a garantire coordinamento e cooperazione tra le autorità nonché di meccanismi di finanziamento alternativi rispetto ai contributi pubblici. La consultazione si chiuderà il 3 marzo 2011. Per maggiori informazioni si veda il seguente *link*: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/6&format=HTML&aged=0&language=EN>

- **TUTELA DEI CONSUMATORI**

ADR: è aperta la consultazione della Commissione per creare strumenti che incentivino le soluzioni extragiudiziali di controversie che riguardano i consumatori (18.01.2011)

La Commissione Europea ha lanciato il 18 gennaio scorso una consultazione pubblica sul meccanismo di *Alternative dispute resolutions (ADR)* relativo a controversie tra consumatori e fornitori di beni e servizi. Come ha sottolineato il Commissario europeo responsabile per la salute e la politica dei consumatori, *John Dalli*, è necessario che i consumatori europei dispongano di meccanismi rapidi, semplici e poco dispendiosi per risolvere le controversie perché possano sentirsi più sicuri negli acquisti effettuati all'interno del Mercato Unico, in particolare quelli transfrontalieri. In tal modo si riuscirebbe inoltre a diminuire in maniera sensibile il carico di lavoro dei giudici nazionali. L'esistenza di 750 meccanismi *ADR* in Europa non ha invece finora evitato l'insorgere di insicurezze e problematiche che, si stima, causano una perdita complessiva dello 0,3% del PIL europeo. I meccanismi di *ADR* sono extragiudiziali e richiedono la partecipazione di un terzo neutro, mediatore o arbitro, chiamato a proporre una soluzione o a mediare tra le parti. La Commissione ha già promosso attivamente in passato tali sistemi, in due raccomandazioni volte a fissare garanzie minime nei confronti dei consumatori. L'attuale consultazione intende invece affrontare alcune questioni rimaste insolute, quali l'assenza di meccanismi di *ADR* in alcuni settori del mercato o in alcune regioni europee, la mancanza di trasparenza, consapevolezza del consumatore e conoscenza delle procedure da parte dei soggetti interessati, e la riluttanza degli operatori a vedersi coinvolti in sistemi di risoluzione delle controversie che restano per lo più basati su un'adesione volontaria. La consultazione si chiuderà il 15 marzo 2011 e sarà seguita da un'udienza parlamentare nella primavera 2011 e da una proposta legislativa prevista per novembre di quest'anno.

Per maggiori informazioni si veda il seguente *link*: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm



Osservatorio trasporti

• SETTORE AUTOMOBILISTICO

Raggiunto l'accordo sulla nuova normativa sui diritti dei passeggeri di autobus (01.12.2010)

In data 1 dicembre 2010 la delegazione del Parlamento europeo per i negoziati, guidata dal Vice-Presidente Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, ha raggiunto un compromesso sulla proposta adottata dalla Commissione europea il 4 dicembre 2008 intesa a fissare i diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus al fine di rendere più attraente e sicuro il trasporto stradale dei passeggeri. L'introduzione di una nuova normativa servirà a migliorare la tutela dei passeggeri, in generale, e quella delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in particolare, e definirà altresì *standard* di qualità affini a quelli già esistenti per i settori aereo e ferroviario. L'accordo così raggiunto tra i rappresentanti di Parlamento e Consiglio sarà sottoposto a un voto nella sessione plenaria del Parlamento europeo di febbraio. Nell'elaborare la normativa, i deputati hanno tenuto conto delle realtà economiche affrontate dalle imprese di trasporto su strada, costituite da piccole o medie imprese, ed hanno posto l'accento soprattutto sull'obbligo di fornire assistenza ed informazioni ai passeggeri, nonché sul risarcimento per morte o lesioni fisiche. Tra le novità più rilevanti si evidenzia: l'assistenza in caso di ritardi, l'assistenza ai passeggeri con mobilità ridotta ed in particolare la nuova disciplina riguardante i rimborsi e le indennità in base alla quale se i passeggeri non sono autorizzati a salire a bordo di un autobus o se la partenza è ritardata di oltre 120 minuti, si può richiedere il rimborso totale del prezzo del biglietto oppure il trasporto alternativo verso la destinazione. Se l'operatore non è in grado di fornire alternative di trasporto, il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento supplementare del 50% del prezzo del biglietto. Sono consentite deroghe solo in caso di calamità naturali o da condizioni atmosferiche estreme. Per maggiori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20101129IPR02788/html/Last-minute-agreement-on-bus-passenger-rights>

• TRASPORTO FERROVIARIO

Nuovo sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) (02.12.2010)

Nell'ambito del Consiglio Trasporti che si è svolto in data 2 dicembre 2010, il vicepresidente della Commissione, Siim Kallas ha invitato i ministri competenti a riferire sui progressi relativi all'attuazione della «*European Rail Traffic Management System*» («ERTMS»). L'ERTMS o, più precisamente, l'ERTMS/ETCS («*European Rail Traffic Management System/European Train Control System*») è un avanzato sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo, progettato allo scopo di sostituire i molteplici e, tra loro incompatibili, sistemi di circolazione e sicurezza delle varie ferrovie europee allo scopo di garantire l'interoperabilità dei treni soprattutto sulle nuove reti ferroviarie europee ad alta velocità. Se attualmente una locomotiva ha bisogno di sei diversi sistemi di sicurezza per arrivare da Rotterdam a Genova, entro il 2015 - termine fissato dalla decisione della Commissione che stabilisce il piano europeo di realizzazione del sistema ERTMS - sarà sufficiente un solo sistema, quello europeo. Ciò consentirà di ridurre i costi per le imprese ferroviarie rendendo il trasporto ferroviario più efficiente e concorrenziale rispetto agli altri mezzi.

Per maggiori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/635&format=HTML&aged=0&language=EN>

• TRASPORTO MARITTIMO

Piena integrazione del trasporto marittimo nella catena dei trasporti e della logistica (02.12.2010)

Nell'ambito del Consiglio Trasporti, tenutosi in data 2 dicembre 2010, il vice presidente della Commissione, Siim Kallas, ha fornito alcune informazioni relative al progetto pilota «*Blue belt*» inteso a semplificare le procedure che ostacolano lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio all'interno dell'Unione europea. Tale progetto permetterebbe la creazione di uno spazio in cui le navi possono operare liberamente nel mercato interno con un minimo di oneri amministrativi ed un massimo di sicurezza, protezione e tutela ambientale, utilizzando le ultime tecnologie per il monitoraggio del trasporto marittimo. Creare uno spazio aperto tra i porti, facilitare gli scambi via mare come già avviene per le connessioni transfrontaliere terrestri, sono questi gli obiettivi del progetto «*Blue belt*» varato nel corso del Consiglio informale dei Ministri dei Trasporti Europei. Per valutare vantaggi ed eventuali problematiche derivanti dall'adozione di una «cintura blu» intorno all'Europa è stato avviato tale progetto pilota che coinvolgerà duecento navi che effettuano sia cabotaggio marittimo che trasporto fluviale. I mezzi di trasporto in esame saranno monitorati via satellite grazie alle strumentazioni rese disponibili dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). I costi del progetto sono decisamente contenuti, ma l'obiettivo è quello di riuscire ad individuare e, quindi, rimuovere controlli doganali e sanitari eccessivi, residuo di adempimenti burocratici dei singoli Stati. Per maggiori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/635&format=HTML&aged=0&language=EN>



De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles

Finestra europea sulla fiscalità

• La Corte di giustizia si pronuncia in materia di pratiche abusive su operazioni di *leasing* (22.12.2010)

Corte di Giustizia, sentenze del 22.12.2010, C-103/09, *The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Custom/Weald Leasing Ltd* e C-277/09, *The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Custom/RBS Deutschland Holding GmbH*

In data 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia si è pronunciata in materia di pratiche abusive su operazioni di *leasing* in due distinte sentenze. La causa C-103/09, che verte sull'interpretazione della nozione di «pratica abusiva» ai sensi delle sentenze 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., 21 febbraio 2008, causa C-425/06, Part Service, nonché 22 maggio 2008, causa C-162/07, Ampliscientifica e Amplifin, trae origine da una controversia sorta tra i *Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* («*Commissioners*») e la *Weald Leasing Ltd* («*Weald Leasing*») in merito all'IVA dovuta da tale società per talune operazioni di *leasing* dalla stessa effettuate. Nello specifico, la *Weald Leasing* si occupa di acquistare beni strumentali e concederli in *leasing*. Essa è, al pari della Churchill Accident Repair Centre («*CARC*»), una controllata della Churchill Management Ltd («*CML*»), che fa parte del gruppo Churchill. Quando la CML e la CARC necessitavano di nuove attrezzature, queste ultime venivano acquistate dalla *Weald Leasing*, che le concedeva in *leasing* ad una terza società, la Suas, la quale, a sua volta, le sublocava alla CML o alla CARC, che pagavano pertanto in una sola volta l'importo totale dell'IVA non detraibile dovuta su tali acquisti. A seguito di una serie di accertamenti IVA, i *Commissioners* respingevano la domanda della *Weald Leasing* volta a detrarre l'IVA applicata a monte sui beni concessi in *leasing* tra l'ottobre 2000 e l'ottobre 2004, sul presupposto che le operazioni in questione non erano attività economiche e che costituivano un abuso di diritto. Investita della controversia, la High Court of Justice (England & Wales) decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia se il fatto che un'impresa ricorra a operazioni di *leasing* aventi ad oggetto beni come quelli di cui trattasi nella causa principale, coinvolgendo una società terza intermediaria, invece di acquistare direttamente tali beni, dia origine a un vantaggio fiscale contrario agli scopi previsti dalla sesta direttiva e se, nei limiti in cui detta impresa non effettui operazioni di *leasing* nell'ambito delle sue normali operazioni commerciali, il ricorso a siffatte operazioni costituisca una pratica abusiva. Nell'affrontare i quesiti pregiudiziali, la Corte ricorda innanzitutto che l'applicazione della normativa dell'Unione non può essere estesa sino a comprendere i comportamenti abusivi di operatori economici, vale a dire le operazioni realizzate non nell'ambito di transazioni commerciali normali, ma unicamente allo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell'Unione, e che tale principio che vieta le pratiche abusive si applica anche in materia di IVA. Essa statuisce tuttavia che:

«... Il vantaggio fiscale derivante dal fatto che una società ricorra ad operazioni di *leasing* su beni come quelli oggetto della causa principale, invece che all'acquisto diretto di tali beni, non costituisce un vantaggio fiscale il cui ottenimento sarebbe contrario allo scopo perseguito dalle disposizioni pertinenti della sesta direttiva ... 77/388/CEE ... come modificata dalla direttiva ... 95/7/CE, e della normativa nazionale che traspone tale direttiva, purché le condizioni contrattuali relative a tali operazioni, in particolare quelle riguardanti la fissazione dell'importo dei canoni locativi, corrispondano a normali condizioni di mercato e il coinvolgimento in tali operazioni di una società terza intermediaria non sia atto ad ostacolare l'applicazione delle citate disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che tale impresa non effettui operazioni di *leasing* nell'ambito delle sue normali operazioni commerciali è ininfluente a tale proposito. Se talune condizioni contrattuali relative alle operazioni di *leasing* controverse nella causa principale e/o il coinvolgimento di una società terza intermediaria in tali operazioni costituiscono una pratica abusiva, dette operazioni devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita in assenza degli elementi di tali condizioni contrattuali che hanno natura abusiva e/o senza il coinvolgimento di tale società ...».

In pari data, la Corte di Giustizia si è pronunciata in materia di pratiche abusive anche nella causa C-277/09. Quest'ultima trae origine da una controversia sorta tra i *Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* («*Commissioners*») e la società *RBS Deutschland Holdings GmbH* («*RBSD*») in merito al diniego dei primi di accordare la detrazione dell'IVA sull'acquisto di autoveicoli utilizzati per operazioni di *leasing* alla *RBSD*. La *RBSD*, una società di diritto tedesco che appartiene ad un gruppo controllato dalla Royal Bank of Scotland ed è registrata ai fini dell'IVA nel Regno Unito quale soggetto passivo non residente pur non possedendo ivi degli stabilimenti, esercita attività di prestazione di servizi bancari e di *leasing*. Nel gennaio 2000, la *RBSD* acquistava autoveicoli da turismo nel Regno Unito dalla Vinci Fleet Services (in prosieguo «*VFS*»), una società controllata dalla Vinci plc, che si era rivolta alla *RBSD* per ottenere il finanziamento del *leasing*. La *VFS*, anch'essa registrata nel Regno Unito, aveva a sua volta acquistato tali autoveicoli da rivenditori di automobili lì stabiliti. In un secondo momento, la *RBSD* e la *VFS* concludevano un accordo che prevedeva un'opzione di vendita («*put*») relativa alle autovetture in parola, in base alla quale la *VFS* si impegnava a riacquistare dalla *RBSD* le medesime ad una scadenza determinata. La *RBSD* concludeva, poi, con la Vinci un contratto di locazione della durata di due anni prorogabili, denominato «*master lease agreement*», ai sensi del quale la *RBSD* agiva in qualità di locatore e la Vinci in qualità di locataria degli autoveicoli. Alla scadenza di detto contratto, la Vinci si impegnava a versare alla *RBSD* l'intero valore residuale di detti veicoli. Qualora tuttavia quest'ultima avesse venduto tali veicoli a terzi, la Vinci avrebbe potuto chiedere la differenza, ovvero rispondere della differenza, tra il prezzo di vendita delle vetture e il loro valore residuale. Nel periodo compreso tra il 28 marzo 2001 e il 29 agosto 2002, la *RBSD* fatturava alla Vinci canoni di locazione per un importo pari a GBP 335.977,49, senza applicare l'IVA a tali operazioni. Il 29 agosto 2002 essa cedeva i contratti menzionati alla società Lombard Leasing (in prosieguo «*LL*»), una controllata tedesca del gruppo Royal Bank of Scotland, la quale, tra il 29 agosto 2002 al 27 giugno 2004, fatturava a sua volta alla Vinci canoni di locazione per un importo pari a GBP 1.682.876,04, senza applicare l'IVA su tali canoni. Successivamente, e sino al 15 dicembre 2004, la *LL* decideva di esercitare nei confronti della *VFS* l'opzione di vendita degli autoveicoli oggetto dei contratti di *leasing*; la *VFS* riacquistava, quindi, tali vetture e la *LL* le applicava un'imposta a valle pari a GBP 116.052,75, da versare ai *Commissioners*. Ai sensi della pertinente normativa britannica i canoni di *leasing* riscossi prima dalla *RBSD* e poi dalla *LL* non erano soggetti a IVA nel Regno Unito, in quanto le operazioni effettuate nell'ambito di detti contratti erano considerate quali prestazioni di servizi effettuate nel luogo di stabilimento del prestatore, vale a dire in Germania. Tali canoni non erano però soggetti a IVA nemmeno ai sensi della normativa tedesca, la quale considerava dette operazioni quali cessioni di beni e, dunque, effettuate nel luogo di cessione, ovvero nel Regno Unito. Ciò nonostante, l'IVA veniva assolta nel Regno Unito sul ricavo della vendita degli autoveicoli, per effetto dell'esercizio dell'opzione di vendita da parte della *LL*. La *RBSD* chiedeva, pertanto, all'amministrazione finanziaria britannica, la detrazione integrale dell'IVA fatturata a monte dalla *VFS*, avendo acquistato i veicoli da detta società. Tale detrazione veniva, tuttavia, negata. La Court of Session of Scotland, investita della controversia dietro ricorso della *RBSD*, poneva allora alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali. Nello specifico essa domandava se l'art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell'IVA versata a monte sull'acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, qualora tali beni siano stati utilizzati ai fini di operazioni di *leasing* effettuate in un altro Stato membro, ove esse non siano state assoggettate ad IVA nel secondo Stato membro. Essa chiedeva inoltre se, nell'ipotesi in cui l'art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva IVA venga interpretato nel senso che non consenta all'amministrazione finanziaria di uno Stato membro di negare la detrazione dell'IVA in circostanze come quelle della causa principale, in cui un'impresa stabilita in uno Stato membro decide di far effettuare, tramite una propria controllata stabilita in un altro Stato membro, operazioni di *leasing* su beni ad una società terza stabilita nel primo Stato membro, al fine di evitare che l'IVA venga applicata sui canoni relativi a tali operazioni, laddove esse siano qualificate, nel primo Stato membro, come prestazioni di servizi di locazione effettuate nel secondo Stato membro e invece, in quest'ultimo, come cessioni di beni effettuate nel primo Stato membro, il principio del divieto di pratiche abusive possa incidere sull'interpretazione accolta. La Corte di Giustizia risolve le questioni pregiudiziali statuendo che:

«... In presenza di un contesto di fatto come quello della causa principale, l'art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva ... 77/388/CEE ... dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull'acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, quando tali beni siano stati utilizzati ai fini di operazioni di *leasing* compiute in un altro Stato membro per il solo motivo che le operazioni effettuate a valle non hanno dato luogo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto nel secondo Stato membro. Il principio del divieto di pratiche abusive non osta, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui un'impresa stabilita in uno Stato membro decide di effettuare, tramite la propria controllata stabilita in un altro Stato membro, operazioni di *leasing* su beni ad una società terza stabilita nel primo Stato membro, al fine di evitare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sui canoni relativi a tali operazioni, ove queste sono qualificate, nel primo Stato membro, come prestazioni di servizi di locazione effettuate nel secondo Stato membro e invece, in questo secondo Stato membro, come cessioni di beni effettuate nel primo Stato membro, al diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sancito dall'art. 17, n. 3, lett. a), della direttiva 77/388 ...».

I testi integrali delle sentenze sono rinvenibili ai seguenti [link](#):

Causa C-103/09: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0103:IT:HTML>

Causa C-277/09: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0277:IT:HTML>

**CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza****ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE****Corte di Giustizia, 2 dicembre 2010, causa C-225/00, Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia**

N.B.: In data 2 dicembre 2010, la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale, sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. g), CE, della direttiva 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, e dell'art. 8 della direttiva 98/5/CE, volto a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, nell'ambito di una controversia sorta tra la Sig.ra *Jakubowska* e il Sig. *Maneggia* in merito ad una domanda di risarcimento danni, sfociata in un procedimento pendente innanzi al Giudice di pace di Cortona. Quest'ultimo decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia se gli avvocati della ricorrente, entrambi dipendenti pubblici con impiego a tempo parziale, siano autorizzati a rappresentarla in giudizio. Ha chiesto quindi se l'art. 3, n. 1, lett. g), CE, della direttiva 77/249/CEE osti ad una disciplina nazionale che reintroduca l'incompatibilità all'esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici *part-time* e neghi agli stessi l'esercizio della professione, disponendone la cancellazione dall'albo. La Corte ha risposto statuendo che la normativa comunitaria non osta ad una tale legge nazionale, e ha aggiunto che la direttiva 98/5/CE dev'essere interpretata nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati, a tempo pieno o a tempo parziale, presso un altro avvocato, un'associazione o un'impresa pubblica o privata, restrizioni all'esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego.

COMPETENZA GIURISDIZIONALE**Corte di Giustizia, 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08 e C-144/09, Peter Pammer/Reederei Karl Schülter GmbH & Co. KG e Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller**

In data 7 dicembre 2010 la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale, sull'interpretazione dell'art. 15 del Reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La causa C-585/08 trae origine da una controversia sorta tra la *Reederei Karl Schülter GmbH (Reederei)*, agenzia viaggi di diritto tedesco, ed il Sig. *Pammer*, domiciliato in Austria, a seguito del rifiuto della prima di rimborsare al Sig. *Pammer* in toto il prezzo di un viaggio in nave mercantile da lui non effettuato in quanto le condizioni offerte sulla nave non corrispondevano, a suo dire, alla descrizione ricevuta dall'agenzia. Poiché la *Reederei* rimborsava solo parte del prezzo, il Sig. *Pammer* si rivolgeva ai giudici austriaci, dinanzi ai quali la società sollevava eccezione di incompetenza sul presupposto che essa non esercitava alcuna attività imprenditoriale in Austria. La causa C-144/09 trae invece origine da una controversia sorta tra l'*Hotel Alpenhof* ed il Sig. *Heller*, in merito al rifiuto di quest'ultimo di saldare il conto di un albergo per un soggiorno prenotato via Internet. La Corte ha risposto ai quesiti posti statuendo che un contratto di viaggio in nave mercantile costituisce un contratto di trasporto che combina viaggio e alloggio ex art. 15, n. 3 del Reg. 44/2001. Inoltre, per stabilire se l'attività presentata da un commerciante su un sito Internet possa considerarsi diretta verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato occorre verificare se risulti da tali siti e dall'attività del commerciante che quest'ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri. Tra gli elementi che possono costituire indizi che consentano di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore figura la natura internazionale dell'attività. La semplice accessibilità del sito Internet del commerciante nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente.

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE**Tribunale, 15 dicembre 2010, causa T-427/08, Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs (CEAHR)/Commissione europea**

N.B.: In data 15 dicembre 2010, il Tribunale ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva respinto la denuncia presentata dalla *CEAHR*, a carico di sei fabbricanti di orologi svizzeri, i quali avevano, a suo parere, posto in essere un accordo o una pratica concordata nonché abusato della loro posizione dominante, rifiutando di continuare a fornire di pezzi di ricambio i riparatori di orologi indipendenti. Con riferimento al motivo riguardante le dimensioni del mercato interessato dalla denuncia, il Tribunale ha affermato che la Commissione ha violato l'obbligo di esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto, portati a conoscenza dalla ricorrente, nonché l'obbligo di motivazione su di essa pendente. La Commissione ha, inoltre, commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il mercato dei servizi di manutenzione e riparazione e quello dei pezzi di ricambio non costituissero distinti mercati rilevanti, bensì dovessero essere esaminati unitamente al mercato primario degli orologi di lusso. Essa non ha ad esempio dimostrato che un moderato aumento dei prezzi sul mercato dei servizi provocherebbe uno spostamento della domanda sul mercato degli orologi di lusso, che possa privare di redditività un aumento siffatto, né che il prezzo dei servizi influisca sulla concorrenza tra i prodotti primari. Tale manifesto errore di motivazione vizia, peraltro, la conclusione della Commissione riguardante la scarsa probabilità di una violazione ex art. 81 CE (ora art. 101 TFUE). L'errore di valutazione della definizione di mercato rilevante vizia altresì la conclusione della Commissione sulla mancanza di una posizione dominante in capo ai fabbricanti di orologi. Il Tribunale ha concluso affermando che le scorrettezze commesse dalla Commissione sono tali da inficiare la sua valutazione dell'esistenza di un interesse comunitario sufficiente al proseguimento dell'esame delle denunce.

CONCORRENZA**Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, causa C-90/09, General Química SA, Repsol Química SA, Repsol YPF SA/Commissione europea**

N.B.: In data 20 gennaio 2011, la Corte di Giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, causa T-85/06, con cui quest'ultimo aveva respinto il ricorso promosso dalle società *General Química SA (GQ)*, *Repsol Química SA (RQ)*, controllante della *GQ* e *Repsol YPF SA (RYPF)*, controllante della *RQ* diretto all'annullamento della decisione della Commissione relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, nei confronti delle società citate e di altre società cui ha inflitto ammende per partecipazione ad un insieme di accordi e pratiche concordate. La Corte ha accolto due delle censure dedotte dalle ricorrenti, respingendo, per il resto, l'impugnazione. In particolare, con riguardo alla censura relativa ad un difetto di motivazione, essa ha dichiarato che il Tribunale non ha sufficientemente esposto le ragioni a sostegno della conclusione secondo cui la comunicazione della *RQ*, che ingiunge alla *GQ* di cessare ogni pratica idonea a costituire una violazione delle regole di concorrenza, era di per sé sola sufficiente a provare che la *RQ* esercitava un'influenza determinante sulla politica della *GQ* non soltanto sul mercato, ma anche per quanto atteneva al comportamento illecito oggetto della decisione della Commissione. La Corte ha poi stabilito che il Tribunale ha erroneamente ommesso di esaminare in concreto gli elementi di prova presentati dalla *GQ*, dalla *RQ* e dalla *RYPF*, al fine di dimostrare l'autonomia commerciale ed operativa della *GQ* rispetto alla *RQ*, nella determinazione e nell'attuazione della propria politica commerciale.



CASELAW: Commissione Europea

ANTITRUST

La Commissione europea accetta gli impegni presentati da *Visa Europe* (08.12.2010)

In data 8 dicembre 2010, la Commissione europea ha adottato una decisione che rende giuridicamente vincolanti gli impegni presentati dalla società *Visa Europe*, volti a ridurre in maniera significativa le commissioni multilaterali d'interscambio (CMI) sui pagamenti effettuati tramite carta di credito. La decisione, che troverà applicazione in nove Stati membri, tra cui l'Italia, fa seguito ad un'indagine avviata dalla Commissione nell'aprile 2008, che ha portato all'invio di una dichiarazione di addebiti in cui l'esecutivo europeo esprimeva la sua preoccupazione che le CMI applicate dalla *Visa Europe* creassero ostacoli alla concorrenza tra le banche dei commercianti, aumentando i costi derivanti dall'accettazione delle carte di pagamento da parte di questi ultimi e, al contempo, creando un aumento del prezzo pagato dai consumatori. Nello specifico, gli impegni offerti porteranno allo 0,2% del costo dell'operazione il livello medio ponderato massimo delle CMI applicabili alle operazioni transfrontaliere effettuate attraverso carte di debito cosiddette «consumatori» e alle operazioni di debito nazionali effettuate nei paesi in cui le CMI vengono fissate direttamente da *Visa Europe*. La società si impegnerà, inoltre, ad aumentare la trasparenza e la concorrenza sul mercato delle carte di pagamento. Tali impegni saranno obbligatori per quattro anni, al termine dei quali la Commissione procederà ad un'ulteriore verifica della concorrenza sul mercato.

ANTITRUST

La Commissione sanziona l'ordine dei farmacisti francesi per restrizioni alla concorrenza (08.12.2011)

In data 8 dicembre 2010, la Commissione europea ha inflitto una sanzione pari a 5 milioni di euro all'Ordine nazionale francese dei farmacisti (ONP) e ai suoi dirigenti per avere imposto prezzi minimi sul tariffario delle analisi mediche, ostacolando, di fatto, l'attività dei laboratori di analisi sul mercato, in violazione delle regole UE in materia di intese e pratiche commerciali restrittive. A seguito di un'inchiesta approfondita, la Commissione ha rilevato che l'ONP, nel periodo compreso tra settembre 2004 e settembre 2007, ha adottato una serie di decisioni volte a imporre prezzi minimi, a scapito di ospedali pubblici e di assicurazioni sanitarie pubbliche, con l'obiettivo di impedire rimesse superiori al 10% sul prezzo al pubblico applicato da aziende private nell'ambito di contratti di distribuzione. La Commissione ha, altresì, appurato che, nello stesso periodo, i prezzi delle analisi mediche più frequenti erano in media da due a tre volte superiori rispetto a quelli degli altri Stati membri. Per il calcolo dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto del fatto che si tratta della prima ammenda inflitta ad un'associazione di imprese, invocando la possibile responsabilità finanziaria delle imprese di membri dirigenti, prevista dal regolamento (CE) n. 1/2003.

AIUTI DI STATO

La Commissione concorda con l'Italia l'ammontare delle sovvenzioni che *Augusta Westland* deve rimborsare (12.01.2011)

La Commissione europea ha formalmente approvato le trattative con l'Italia relative all'ammontare delle sovvenzioni che la società *Augusta Westland* deve rimborsare al governo italiano con riferimento a due progetti militari, la realizzazione dell'elicottero A139 e del convertiplano BA 609, che hanno avuto applicazioni anche civili. Sebbene, infatti, gli Stati membri

possano prendere misure per la tutela dei loro interessi essenziali, compresa la difesa, la Commissione ha rilevato che, in considerazione dell'applicazione ad uso civile dei due progetti, gli aiuti concessi hanno avuto un effetto distortivo delle condizioni di concorrenza sul mercato interno. Per correggere tali distorsioni la Commissione e l'Italia hanno avviato la procedura specifica prevista dall'art. 348, par. 1 del TFUE, ai sensi del quale la Commissione esamina con lo Stato membro le modifiche da apportare alle modifiche in questione. È stato, pertanto, stabilito che la *Augusta Westland* dovrà rimborsare un totale di 25 milioni di euro per il progetto A139, la cui versione civile è già sul mercato e un importo annuale progressivo per ogni versione civile del convertiplano BA 609, che è ancora in fase di sviluppo, per un massimo di 20 anni, fino ad un massimo degli aiuti totali ricevuti.

ANTITRUST

La Commissione europea avvia un secondo monitoraggio degli accordi relativi ai brevetti conclusi tra le compagnie farmaceutiche (17.01.2011)

La Commissione europea ha avviato il secondo esercizio di monitoraggio degli accordi di composizione di controversie in materia di brevetti. Nello specifico, essa ha chiesto ad un numero selezionato di aziende produttrici di farmaci innovativi ed aziende produttrici di farmaci generiche di presentarle copia di tali accordi (inclusi i relativi allegati e le modifiche) conclusi nell'anno 2010 e relativi al mercato UE/SEE. Un'indagine effettuata dalla Commissione nel settore farmaceutico sotto il profilo della concorrenza ha, infatti, evidenziato che alcuni accordi di composizione di controversie in materia di brevetti possono arrecare un danno ai consumatori ritardando l'ingresso sul mercato di farmaci generici più economici. La Commissione esaminerà, pertanto, i suddetti accordi alla luce delle conclusioni di tale indagine e pubblicherà una relazione indicando i dati statistici relativi al primo semestre del 2011. La Commissione aveva avviato un primo esercizio di monitoraggio nel 2010, rilevando una significativa diminuzione nel numero di accordi di composizione di controversie potenzialmente problematici nel SEE. Da tale relazione emergeva inoltre che la somma di denaro coinvolta in tali accordi è diminuita da 200 milioni di euro nel periodo di indagine a meno di 1 milione di euro. Un'altra novità positiva per i consumatori consiste nel fatto che la presenza sul mercato dei più economici farmaci generici non è stata impedita o ritardata.

MERGER & ACQUISITION

La Commissione vieta il progetto di concentrazione *Aegean Airlines-Olympic Air* (26.01.2011)

Ai sensi del Reg. (CE) in materia di concentrazioni, la Commissione europea ha deciso di vietare la concentrazione tra *Aegean Airlines* e *Olympic Air*, le due maggiori compagnie aeree greche. A giudizio dell'esecutivo europeo, la concentrazione in oggetto avrebbe, infatti, creato una situazione di «quasi monopolio» in Grecia e provocato un aumento delle tariffe per quattro dei sei milioni di consumatori greci ed europei che viaggiano da e verso Atene. Un'indagine avviata dalla Commissione ha inoltre rilevato che non sussistono prospettive realistiche dell'eventuale ingresso su queste rotte di una nuova compagnia aerea di dimensioni sufficienti e tali da provocare l'effetto di limitare le tariffe del vettore che nascerebbe dalla fusione. Sebbene le due compagnie avessero proposto di cedere alcuni *slot* per l'atterraggio e il decollo negli aeroporti greci, la Commissione ha ritenuto che questi ultimi non soffrono delle situazioni di congestione presenti in altri aeroporti europei.

**GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO**

❖ Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di dicembre 2010 e gennaio 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si segnalano:

➤ REACH

[Regolamento recante modifica del regolamento \(CE\) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche \(REACH\)](#)

(Regolamento (UE) N. 1152/2010 della Commissione, del 8 dicembre 2010, GUUE L 324 del 09.12.2010)

➤ Trasporto marittimo

[Regolamento che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare](#)

(Regolamento (UE) N. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2010, GUUE L 325 del 09.12.2010)

➤ Settore farmaceutico

[Regolamento che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento \(CE\) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e il regolamento \(CE\) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate](#)

(Regolamento (UE) N. 1235/2010 del Consiglio, del 15 dicembre 2010, GUUE L 348 del 31.12.2010)

❖ Tra gli eventi comunitari del mese di febbraio 2010, si segnalano in particolare:

➤ LUNEDÌ 14 – GIOVEDÌ 08: STRASBURGO - SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO

➤ MARTEDÌ 15: BRUXELLES - CONSIGLIO ECOFIN

➤ GIOVEDÌ 17: LUSSEMBURGO - CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA, CAUSA C-52/09 TELIA SONORA – CONCORRENZA

➤ GIOVEDÌ 17: LUSSEMBURGO - TRIBUNALE: SENTENZA T-55/08, UEFA- COMMISSIONE – LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l'utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l'impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare:

E-mail: brussels@dejalex.com

Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138